

2 2 DIC. 2015

Circ. nr. 223/2015
Prot.: 49753 del 22.12.2015

-Ai Responsabili delle Segreterie amministrative dei Dipartimenti

- -Ai Responsabili delle Divisioni
- -Ai Responsabili Uffici, Servizi e Progetti
- -Ai Direttori Centri Servizio di Ateneo

Oggetto: Circolare relativa a Imposta di Bollo su contratti e convenzioni -modalità operative

A seguito del corso di formazione "Imposta di bollo nelle attività delle Università", tenutosi il 20 maggio u.s. a cura del Dott. Marco Magrini, molti Dipartimenti hanno manifestato l'esigenza di disporre di direttive operative al riguardo.

Al fine di ottenere uniformità di impostazione per Dipartimenti/Uffici, si riepilogano i seguenti argomenti:

1



#### Cos'è l'imposta di bollo?

L'imposta di bollo è un'imposta indiretta e cartolare.

Si definisce indiretta perché colpisce in occasione di manifestazione indiretta di capacità contributiva, e cartolare perché riferita all'atto scritto su carta; si precisa che con l'avvento del digitale l'imposta è dovuta anche per gli atti formati in modalità elettronica o digitale, infatti i documenti elettronici sono "soggetti all'imposta di bollo nella medesima misura prevista per le diverse tipologie di documenti indicati nella tariffa allegata al DPR n.642/1972" (circolare dell'Agenzia delle Entrate 6 dicembre 2006 n.36).

Soggetto attivo del tributo è lo Stato il quale interviene nella determinazione del tributo nella fase di accertamento, demandando al contribuente l'obbligo di assolvimento dell'imposta.

## I contratti e le convenzioni dell'Università sono soggette all'imposta di bollo?

In linea generale tutti i contratti e convenzioni stipulati dall'Ateneo sono soggetti all'imposta di bollo sin dall'origine (art. 2 della Tariffa Allegato A) del DPR n.642/1972), ad eccezione dei casi espressamente previsti dalla Tabella B) del DPR medesimo o da leggi speciali. Fanno eccezione, inoltre, i contratti scambiati per corrispondenza (quindi con scambio di lettere di proposta ed accettazione e, quindi, con firme di sottoscrizione disgiunte) che sono soggetti all'imposta di bollo in caso d'uso (ovvero se sono presentati all'Agenzia delle Entrate per la registrazione ai sensi dell'art. 24 della tariffa, parte seconda, allegato A al decreto);

A titolo esemplificativo si elencano alcune tipologie di contratti:

## Contratti soggetti all'imposta di bollo sin dall'origine:

- Contratti per prestazioni a pagamento
- Contratti e convenzioni per attività istituzionale
- Contratti di comodato
- Contratti di finanziamento, ricerca, associazione CE. Se conclusi in Italia sono soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine, se sono stati perfezionati all'estero sono soggetti solo in caso d'uso (art.30 Tariffa Allegato A).

### Contratti esenti dall' imposta di bollo:

- Contratti di collaborazione coordinata continuativa o a progetto
- Contratti di docenza e consulenza
- Contratti per formazione specialistica.



### Su chi grava l'imposta di bollo?

Il citato DPR non identifica, per ogni atto, il soggetto passivo tenuto all'assolvimento dell'obbligo di imposta ma pone, piuttosto, il principio della solidarietà: infatti, l'art.22 del DPR n.642/72 precisa che sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni tutti i soggetti che hanno sottoscritto, ricevuto, accettato o negoziato atti e documenti non in regola con l'imposta o che ne facciano uso (cioè che presentino l'atto all'Agenzia delle Entrate per la registrazione). Pertanto, rientra nella contrattazione delle parti l'individuazione del soggetto contrattuale tenuto all'assolvimento del tributo.

#### Come si assolve l'imposta di bollo?

L'imposta di bollo sui documenti analogici (cioè cartacei) è di norma assolta con apposizione sul contratto di marca contrassegno. La marca può essere una sola, dell'importo complessivo dovuto per contratto e eventuali allegati.

Si ricorda che la marca da bollo deve portare la medesima data di stipula del contratto o antecedente, mai una data posteriore alla data di stipula del contratto.

Esiste, invece, un vuoto normativo per quanto riguarda l'assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti digitali diversi da quelli che hanno rilevanza tributaria. Nelle more di apposito intervento normativo, l'Ateneo ha deciso di assolvere l'imposta sui contratti digitali nelle modalità e nei tempi previsti dall'Autorizzazione per il bollo virtuale richiesta all'Agenzia delle Entrate, nonostante quest'ultima, in verità, dovesse essere riferita soltanto ai documenti analogici: la correttezza di tale prassi è stata recentemente confermata dall'Agenzia delle Entrate in risposta a specifico interpello.

L'Università di Siena, avvalendosi della possibilità prevista dal DPR n.642/72, è stata autorizzata dalla competente Agenzia delle Entrate al versamento dell'imposta di bollo in modalità virtuale sui seguenti documenti cartacei:

- ricevute fuori campo applicazione IVA;
- fatture non imponibili, non soggette, escluse, esenti IVA;
- contratti, convenzioni;
- domande di iscrizione/immatricolazioni.

Come si calcola l'imposta di bollo per contratti e convenzioni?



- Marca da bollo da euro 16,00 ogni 100 righe, ovvero euro 16,00 ogni 4 facciate da 25 righe ciascuna;
- In caso di allegati: ogni allegato è autonomamente assoggettato all'imposta (il conteggio delle facciate, quindi, deve riprendere per ciascun allegato) e in base alla tipologia del documento (p.es. per le planimetrie l'imposta ammonta ad euro 0,52). Si possono richiamare gli allegati nel corpo del contratto senza accluderli materialmente, indicando ciò nell'accordo con la seguente formula: "Si richiamano..... (denominazione documenti)

che, pur non allegati materialmente, sono parte integrante del presente accordo e che le parti dichiarano di conoscere ed approvare nella stesura di cui alle PEC del...prot......" Naturalmente in questo caso gli allegati richiamati non sono soggetti ad imposta di bollo.

# Modalità operative di assolvimento (per assolvimento si intende il versamento dell'imposta allo Stato):

Si premette innanzitutto che gli accordi tra amministrazioni pubbliche, in virtù dell'art.15 della L. n.241/1990, a decorrere dal 30 giugno 2014 devono essere sottoscritti con firma digitale, pena la nullità degli stessi; gli accordi e convenzioni tra l'Ateneo e soggetti privati, invece, possono essere stipulati sia in forma analogica (cartacea), sia in modalità digitale. E' salva, comunque, la disciplina prevista per i contratti di acquisto di beni, servizi e lavori dei terzi per i quali è obbligatoria la sottoscrizione digitale di entrambe le parti.

## 1)Contratti e convenzioni stipulati in modalità digitale o analogica con imposta a carico dell'Università di Siena

L'imposta è assolta in modo virtuale con le modalità esplicitate nella nota dell'Ufficio Affari Fiscali e Tributari prot. n. 32742-VIII/5 del 30.09.2014.

In questo caso, le formule consigliate nel testo convenzionale sono le seguenti:

(Convenzioni stipulate in digitale): Il presente contratto viene redatto in un unico originale in formato digitale ed è soggetto all'imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Siena— Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Siena del 27 agosto 2014, prot. n. 31068/2014

(Convenzioni stipulate in cartaceo): Il presente contratto è redatto in n....originali ed è soggetto all'imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Siena— Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Siena del 27 agosto 2014, prot. n. 31068/2014



## 2)Contratti e convenzioni stipulati in modalità digitale o analogica con imposta a carico della controparte

In questo caso la controparte può ottemperare compilando il modello F24 o apponendo le marche da bollo sugli esemplari dell'accordo, se stipulato in cartaceo; comunque, allo scopo della certezza del versamento dell'imposta da parte della controparte, può essere la stessa Università ad assolvere l'imposta di bollo con rivalsa nei confronti della controparte con la seguente formula: Il presente contratto viene sottoscritto in modalità digitale (oppure è redatto in n...originali). Esso è soggetto all'imposta di bollo a carico .... che verrà assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Siena — Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Siena del 27 agosto 2014, prot. n. 31068/2014 - a cui la controparte si impegna a rifondere il relativo importo entro e non oltre il......

Si ribadisce, tuttavia, che gli accordi e le convenzioni possono essere scambiati per corrispondenza. Lo scambio tramite corrispondenza prevede che una parte contraente rediga su propria carta intestata le clausole negoziali oggetto dell'accordo e trasmetta il documento alla controparte dopo averlo sottoscritto; l'altra parte contraente ritrascrive il contenuto contrattuale, su propria carta intestata, "virgolettando"il testo in segno di accettazione e, dopo aver apposto la firma, trasmette il documento alla controparte. Tale modalità – per cui è consentito di apporre il bollo soltanto in caso d'uso - rappresenta l'alternativa pratica al consueto pagamento dell'imposta.

Si informa, infine, che il materiale relativo al corso di formazione "Imposta di bollo nelle attività delle Università", tenutosi il 20 maggio u.s. a cura del Dott. Marco Magrini, è consultabile dalla elearning di Ateneo "Usiena integra" al seguente http://elearning.unisi.it/moodle

#### Per accedere:

- effettuare il Login con le credenziali unisiPass
- selezionare la sezione Ufficio Formazione
- accedere a corso "L'imposta di bollo nelle attività delle università"
- digitare la chiave di accesso richiesta dal sistema: bolli\_unisi\_2015 (per eventuali informazioni contattare Moira Nardelli – Divisione Coordinamento Sistema Bibliotecario 0577 23**2477**).

Per ogni chiarimento o approfondimento sono a disposizione le competenti strutture amministrative di Ateneo: Divisione Appalti, Convenzioni e Patrimonio Fabio Semplici 0577



23**5038**; Ufficio Convenzioni Maria Rosaria Romano 0577 23**5127**; Ufficio Affari Fiscali e Tributari Anna Maria Morabito: 0577 23**2074** che ha contribuito alla stesura della presente circolare.

Divisione Appalti Convenzioni e Patrimonio

Fabro semplic

Ufficio Convenzioni

Maria Rodaria Romano